

Circol@re nr. 1 del 5 gennaio 2017

SETTORE AGRICOLO E ITTICO LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*La Legge di Bilancio 2017 introduce **alcune importanti novità nel settore agricolo e ittico**. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fa il punto della situazione con il comunicato stampa dell'8 dicembre 2016 con il quale ha reso note le principali misure d'interesse per il settore agricolo e ittico contenute, appunto, nella Legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente in Senato.*

PREMESSA

Alcune importanti novità introdotte in materia di agricoltura e pesca dalla Legge di Bilancio per il 2017, approvata in modo definitivo nella seduta del Senato in data 7 dicembre 2016, possono essere riassunte nel modo seguente:

- **abolizione IRPEF agricola;**
- **esenzione contributi per nuovi agricoltori under 40;**
- **credito di imposta agriturismi;**
- **Pesca: 11 milioni per indennità fermo biologico e nuovo fondo di solidarietà;**

ABOLIZIONE IRPEF AGRICOLA

Nello specifico, l'art. 11 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2017 prevede che,



*" con riferimento agli anni d'imposta **2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola**".*

I REDDITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

I redditi che, secondo la disposizione in esame, non concorrono alla formazione della base imponibile sono:

- **Reddito dominicale dei terreni**, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (*artt. 27-31 del TUIR*);
- **Reddito agrario**, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l'affittuario (*artt. 32-35 TUIR*).

Va ricordato che i redditi fondiari sono determinati con un **sistema forfettario basato sulle risultanze catastali**.

Per addivenire, inoltre, alla determinazione del reddito imponibile, partendo dalle risultanze catastali, queste ultime devono essere **sottoposte ad una serie di rivalutazioni**.

Una **prima rivalutazione**, operata ai sensi dell'art. 3, co. 50, della Legge 23.12.1996, n. 662, che è **pari all'80% per i redditi dominicali e al 70% per i redditi agrari**.

Vi è da segnalare, però, che la **Legge di stabilità 2016** (L.208/2015) ha introdotto la modifica dell'indice di rivalutazione "a regime" per l'anno 2016 operando l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali **dal 7 %** (precedentemente previsto per l'anno 2016 dall'art. 7 del D.L. 24-6-2014) **al 30 %**.



Quindi, pertanto, dal periodo d'imposta 2016:

- **Il reddito dominicale**, già aumentato dell'80%, è incrementato del 30%;
- **Il reddito agrario**, già aumentato dell'70%, è incrementato del 30%.

I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE

La Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto, con riferimento agli anni d'imposta **2017, 2018 e 2019** la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, solo per i soggetti passivi che rispettino le seguenti condizioni, cioè che siano:

- **Coltivatori Diretti (CD) o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);**
- **Iscritti alla Previdenza Agricola.**

Pertanto i redditi dominicale e agrario imputati a **soggetti passivi diversi dai precedenti non possono usufruire dell'agevolazione**.

L'esenzione dalla base imponibile IRPEF **è stata prevista per tutti i Coltivatori diretti (CD) e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) senza limite d'età né distinzione** tra coloro che operano in **aree svantaggiate o montane**.



Non sono state, invece, ancora individuate le modalità operative di applicazione della norma. Non è chiaro se sarà necessario conteggiare comunque tali redditi nella dichiarazione e poi procedere alla segnalazione della loro non imponibilità oppure non imputare, ab origine, i suddetti redditi, nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

ESENZIONE CONTRIBUTI PER NUOVI AGRICOLTORI UNDER 40

La legge di Bilancio 2017 introduce **l'esenzione totale dai contributi previdenziali per i primi 3 anni di attività per i nuovi imprenditori agricoli under 40**. Per il 4° e il 5° anno è previsto un **taglio del 50% e del 60%**.

La misura è stata estesa già dal 2016 per le zone montane e svantaggiate.

Infatti, l'art. 46 della Legge di Bilancio per l'esercizio 2017 introduce **l'esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti "de minimis") per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola**.



Nonostante l'esonero contributivo, questo periodo è riconosciuto nel computo delle prestazioni pensionistiche.

CREDITO D'IMPOSTA AGRITURISMI

L'art. 1, commi 4-7, della Legge di Bilancio 2017, riconosce **per ciascuno degli anni 2017 e 2018** il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. n. 83/2014.

L'agevolazione prevista **nella misura del 65%**, è estesa anche alle **strutture che svolgono attività agrituristica**, ed opera a condizione che **gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione**

antisismica o energetica e acquisto mobili. Il credito d'imposta è ripartito in 2 quote annuali di pari importo, utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi.

INDENNITÀ FERMO BIOLOGICO E NUOVO FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA PESCA

Per garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore ittico nel periodo di **fermo biologico obbligatorio**, vengono destinati 11 milioni di euro per il 2017.

È previsto anche l'istituzione del **fondo di solidarietà per la pesca** con una dotazione pari a 1 milione di euro per il prossimo anno e che verrà alimentato da contribuzione ordinaria dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale fondo ha l'obiettivo di garantire i lavoratori in caso di fermo biologico, di sospensione della pesca per avversità atmosferiche ed ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro.

Ulteriore sostanziale novità è stata apportata dall'aggiunta, all'art. 46, del co. 2 bis, con il quale è stata introdotta un'**indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per i lavoratori impiegati nelle imprese di pesca marittima**. In pratica, allo scopo di garantire un **sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti l'attività di pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 250/58, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera omnicomprensiva pari a 30 euro.

** ** *

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

